



Decreto Dirigenziale n. 86 del 18/04/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

Oggetto dell'Atto:

FISSAZIONE NUOVO TERMINE PER IL TAGLIO DEI BOSCHI CEDUI AL 30 APRILE
2020.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- a. con D.G.R. 26 settembre 2017, n. 585, è stato approvato il Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3, titolato "*Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale*" con cui, ai sensi del comma 1 dell'articolo 12 della L. R. n. 3/2017, sono stati abrogati alcuni articoli della L.R. n. 11 del 7 maggio 1996 "*Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo*" ed inoltre sono stati integralmente abrogati e sostituiti gli Allegati A, B, C e D alla suddetta L.R.11/96;
- b. al precitato Regolamento regionale n. 3/2017 sono state apportate alcune modifiche e integrazioni con i successivi Regolamenti regionali 24 settembre 2018, n. 8, e 21 febbraio 2020, n. 2;

VISTI i seguenti articoli del Regolamento n. 3/2017 e ss.mm.ii.:

- a. l'art. 62, comma 1, in cui vengono riportate le epoche del taglio dei boschi cedui e di alto fusto, di seguito richiamate: per il faggio dal 15 agosto al 15 maggio, per altre specie dal 1° ottobre al 15 aprile e per l'eucalipto dal 1° ottobre al 15 giugno, facendo riferimento alla specie prevalente, nel caso dei boschi misti di faggio e di altre specie;
- b. l'art. 58, comma 2, con cui si dispone che l'allestimento dei prodotti del taglio e il relativo sgombero dai boschi nei cedui deve avvenire non oltre un mese dal termine consentito per il taglio, quindi non oltre il 15 maggio per tutte le specie il cui taglio è stabilito che termini entro il 15 aprile;

VISTI:

- a. il D.P.C.M. del 22 marzo 2020, art. 1 lettera a), con cui sono state adottate ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio dal Virus SARS-Cov2 o Covid 19, da adottarsi su tutto il territorio nazionale, in attuazione del quale le attività selvicolturali, non essendo state inserite tra quelle considerate essenziali, elencate all'Allegato 1 di tale D.P.C.M., sono state sospese fino al 3 aprile 2020;
- b. il D.P.C.M. del 1° aprile 2020, con il quale la sospensione delle suddette attività è stata protratta sino al 13 aprile 2020;
- c. il D.P.C.M. del 10 aprile 2020, art. 2 comma 1, con cui è stato approvato un nuovo elenco delle attività consentite sull'intero territorio nazionale (Allegato 3 di tale D.P.C.M.), tra le quali sono state inserite anche le attività selvicolturali, con il codice ATECO 02 - Silvicoltura ed utilizzo aree forestali;

PRESO ATTO che:

- a. l'Associazione Regionale delle Imprese Forestali della Campania (A.R.I.F.C.), con propria nota del 12 aprile 2020, acquisita al protocollo regionale con n. 192987 del 15 aprile 2020, alla luce delle nuove disposizioni di cui al D.P.C.M. del 10 aprile 2020, ha richiesto all'Amministrazione regionale di posticipare di 15 (quindici) giorni il termine ultimo per le utilizzazioni di boschi cedui già in corso, fissandolo al 30 aprile p.v. per tutto il territorio regionale;
- b. la Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Campania, con propria comunicazione prot. n. 10/U del 16 aprile 2020, repertoriata con protocollo regionale in pari data con n. 194403, ha formulato all'Amministrazione regionale richiesta per la fissazione di un nuovo termine, rispetto a quello previsto per il 15 aprile dal vigente Regolamento forestale n. 3/2017, al fine di consentire agli operatori forestali di poter ottemperare agli obblighi di legge, tenendo conto che l'abbandono della cura del bosco, in questo momento, potrebbe produrre gravi conseguenze ambientali, soprattutto con l'approssimarsi della stagione estiva ed i possibili

rischi di incendi boschivi, che derivano dal mancato completamento di utilizzazioni boschive già avviate e, vieppiù, dalla carente esecuzione delle operazioni di esbosco;

- c. a seguito dell'emanazione del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, la maggioranza delle altre Regioni italiane hanno atteso a concedere, con propri atti amministrativi, nuovi termini per il prosieguo e la conclusione delle operazioni di utilizzazione dei rispettivi boschi, le cui operazioni di taglio erano già state autorizzate secondo le previgenti normative nazionali e regionali;

CONSIDERATO che il blocco delle attività di cui in disamina ha provocato un notevole danno, tanto sotto il profilo economico, nei riguardi di tutti i soggetti coinvolti nella filiera foresta-legno e foresta–legno–energia, quanto per le rilevanti implicazioni di carattere ambientale, essendo stato inibito l'allestimento e lo sgombero del materiale già tagliato, favorendo di conseguenza, l'insorgenza sia di attacchi parassitari, sia l'innescò di incendi su materiale vegetale che, alla luce dell'andamento climatico stagionale prevalentemente siccitoso, tende rapidamente a disseccare, con ulteriori conseguenti potenziali fenomeni di dissesto idrogeologico nei boschi caratterizzati da forte pendenza e rischi anche per l'incolumità delle persone;

RITENUTO, pertanto, a causa delle motivazioni sinora espresse, che sia necessario provvedere a fissare, solo per la corrente annata, in virtù delle situazioni eccezionali determinatisi a causa della pandemia da Covid19, un nuovo termine di scadenza, posto al **30 aprile 2020**, per il taglio dei boschi cedui, semplici, matricinati o composti, di tutte le specie forestali il cui termine sarebbe scaduto, ai sensi del Reg. regionale n. 3/2017, il 15 aprile u.s., consentendo, altresì, le attività di allestimento e sgombero delle tagliate entro il **mese successivo** all'ultimazione delle operazioni di taglio, fermo restando l'obbligo di rispettare la normativa vigente in materia e le prescrizioni dettate in eventuali Pareri e/o Nulla osta rilasciati da altri Enti o Amministrazioni competenti in materia, precisando, altresì, che sono oggetto di proroga tutte le utilizzazioni soggette alla procedura semplificata comunicate entro il termine di cui al comma 6, dell'art. 31 del precitato Reg. regionale n. 3/2017, quindi entro il 31 dicembre 2019 e quelle con procedura ordinaria autorizzate prima del 22 marzo 2020, oltre ai tagli per l'autoconsumo, di cui al comma 14, dell'art. 31 del Reg. reg. n. 3/2017, opportunamente comunicati con le modalità riportate nello stesso comma;

VISTI:

- a. la L.R. 7 maggio 1996, n. 11 e ss.mm.ii.;
- b. il Regolamento regionale forestale n. 3/2017 e ss.mm.ii.
- c. il Decreto Legislativo, n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii.;
- d. il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali (T.U.F.F.), approvato con il D.L.vo n. 34 del 03.04.2018;
- e. il D.P.C.M. del 22 marzo 2020, art. 1 lettera a), con cui sono state adottate ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio dal Virus SARS-Cov2 o Covid 19, da adottarsi su tutto il territorio nazionale, in attuazione del quale le attività selvicolturali, non essendo state inserite tra quelle considerate essenziali, elencate all'Allegato 1 di tale D.P.C.M., sono state sospese fino al 3 aprile 2020;
- f. il D.P.C.M. del 1° aprile 2020, con il quale la sospensione delle suddette attività è stata protratta sino al 13 aprile 2020;
- g. il D.P.C.M. del 10 aprile 2020, art. 2, comma 1, con cui è stato approvato un nuovo elenco delle attività consentite nell'intero territorio nazionale (Allegato 3 di tale D.P.C.M.), tra le quali sono state inserite anche le attività selvicolturali, con il codice ATECO 02 - Silvicoltura ed utilizzo aree forestali;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. "Ufficio Centrale Foreste e Caccia" e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della medesima U.O.D.

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa che di seguito si intendono integralmente riportate:

1. di fissare, solo per la corrente annata, in virtù delle situazioni eccezionali determinatisi nella stessa a causa della pandemia da Covid19, un nuovo termine di scadenza, posto al **30 aprile 2020**, per il taglio dei boschi cedui, semplici, matricinati o composti, di tutte le specie forestali il cui termine sarebbe scaduto, ai sensi del Reg. regionale n. 3/2017, il 15 aprile u.s., consentendo, altresì, le attività di allestimento e sgombero delle tagliate entro il **mese successivo** all'ultimazione delle operazioni di taglio, fermo restando l'obbligo di rispettare la normativa vigente in materia e le prescrizioni dettate in eventuali Pareri e/o Nulla osta rilasciati da altri Enti o Amministrazioni competenti in materia, precisando, altresì, che sono oggetto di proroga tutte le utilizzazioni soggette alla procedura semplificata, comunicate entro il termine di cui al comma 6 dell'art. 31 del precitato Reg. regionale n. 3/2017, quindi entro il 31 dicembre 2019 e quelle con procedura ordinaria autorizzate prima del 22 marzo 2020, oltre ai tagli per l'autoconsumo di cui al comma 14, dell'art. 31 del Reg. regionale n. 3/2017, opportunamente comunicati con le modalità riportate nello stesso comma;
2. di inviare il presente Decreto:
 - 2.1. al Consigliere delegato del Presidente all'Agricoltura, Foreste, Caccia, Pesca e Sviluppo rurale;
 - 2.1. all'Ufficio del Gabinetto del Presidente - 40.01.00;
 - 2.2. alla U.O.D. "Ufficio Centrale Foreste e Caccia" (50.07.04) e alle U.O.D. - Servizi Territoriali Provinciali (S.T.P.) di Avellino (50.07.10), Benevento (50.07.11), Caserta (50.07.12), Napoli (50.07.13) e Salerno (50.07.14);
 - 2.3. alla Direzione Generale per il Ciclo integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali – 50.17.00;
 - 2.4. alle Comunità Montane della Campania, alle ex Amministrazioni Provinciali di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno e alla Città Metropolitana di Napoli;
 - 2.2. al Comando Regione Carabinieri Forestale Campania;
 - 2.3. all'Ufficio regionale Affari Generali e Gestione del Personale – Assessore Marchiello – 40.1.2.0.89;
 - 2.4. all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania - Casa di Vetro" del sito istituzionale della Regione Campania in attuazione della L.R. n. 23 del 28/07/2017 e al B.U.R.C. per la relativa pubblicazione.

Filippo Diasco